

## Registrazione dell'unione civile

Ai sensi del regolamento della Implenia Vorsorge, i partner che non sono sposati né registrati come unione domestica devono presentare una dichiarazione di beneficiario firmata per poter avere diritto a una rendita per il partner.  
Regolamento di previdenza articoli 11 e 13.

### Assicurato

Cognome, nome	N. personale
<hr/>	
Via	
<hr/>	
NPA, luogo	
<hr/>	
Data di nascita	Stato civile
<hr/>	

### Beneficiario

Cognome, nome	N. AVS 756.
<hr/>	
Via	
<hr/>	
NPA, luogo	
<hr/>	
Data di nascita	Stato civile
<hr/>	

### Informazioni sull'unione civile registrata

Unione civile dal	<hr/>	residenza comune dal	<hr/>
bambini insieme	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	

#### Dichiarazione del beneficiario

Con la presente dichiarazione vengono revocate tutte le precedenti dichiarazioni di beneficiario rilasciate nell'ambito della previdenza professionale. La persona assicurata prende atto che per la validità della presente dichiarazione non sono determinanti le condizioni attuali o le disposizioni regolamentari vigenti, bensì quelle in vigore al momento del decesso.  
L'extrait du règlement ci-joint fait partie intégrante de la présente déclaration et les soussignés confirment en avoir pris connaissance.

<hr/>	<hr/>
Data	Firma della persona assicurata
<hr/>	<hr/>
Data	Firma del beneficiario

In caso di controversia, fa fede la versione tedesca.

## Estratto dal regolamento della cassa pensioni (stato: 01.07.2025)

### Articolo 11 – Rendita per coniugi o indennità unica, rendita per conviventi, versamento di capitale

- 4 Con gli stessi presupposti dei coniugi (capoverso 3), il convivente nominato dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, di sesso diverso o uguale, ha diritto a una rendita per i superstiti per un importo pari alla rendita del coniuge nel caso in cui:
- a) il convivente nominato abbia compiuto il 45° anno di età, abbia convissuto ininterrottamente con l'assicurato deceduto per gli ultimi cinque anni fino alla sua morte con-dividendo la stessa abitazione e sia stato mantenuto in misura adeguata dall'assicurato stesso o debba provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni e  
o deve pagare per il mantenimento di uno o più figli comuni, e
  - b) il convivente o la convivente non percepiscano alcuna rendita di vedovanza (Art. 20a LPP) e
  - c) il convivente o la convivente siano stati chiamati in causa per iscritto presso la Cassa pensioni dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità mentre era in vita e
  - d) sia stata inoltrata un'opportuna domanda al consiglio di fondazione entro tre mesi dalla morte dell'assicurato.

### Articolo 13 – Capitale in caso di morte

- 1 In caso di morte di un assicurato o di un beneficiario di rendita d'invalidità temporanea prima del raggiungimento dell'età pensionabile, l'avente diritto verrà indennizzato con un capitale in caso di morte.
- 2 Tale capitale in caso di morte corrisponde all'avere di vecchiaia al momento della morte al netto del valore attuale di eventuali prestazioni in favore dei superstiti e di eventuali prestazioni già liquidate (compresa un'eventuale indennità).
- 3 Gli aventi diritto si collocano, indipendentemente dal diritto successorio, secondo il seguente ordine di priorità:
- a) il coniuge e/o convivente riconosciuto e i figli del deceduto aventi diritto ad una rendita per gli orfani da parte della Cassa pensioni;
  - b) in mancanza di beneficiari come da punto a), le persone mantenute dal deceduto in misura consistente o la persona con la quale il deceduto abbia convissuto ininterrottamente nel corso degli ultimi cinque anni fino alla propria morte o che sia responsabile del mantenimento di uno o più figli comuni, purché esse non percepiscano alcuna rendita di vedovanza del 2° pilastro (Art. 20a capoverso 2 LPP);
  - c) in mancanza di beneficiari come da punti a) e b), i restanti figli del deceduto non aventi diritto ad una rendita per gli orfani a carico della Cassa pensioni;
  - d) in mancanza di beneficiari come da punti a), b) e c), i genitori o fratelli del deceduto;
  - e) in mancanza di beneficiari come da punti a), b), c) e d), i restanti eredi legittimi ad esclusione della comunità, nella misura della metà del capitale in caso di morte.
- Le persone di cui al punto b) risultano aventi diritto soltanto se chiamate in causa per iscritto dall'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea presso la Cassa pensioni. La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.
- 4 L'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea ha facoltà di modificare i gruppi di beneficiari di cui al capoverso 3 in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta alla Cassa pensioni.
- a) Nel caso in cui esistano persone di cui al capoverso 3 punto b), l'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea potrà riunire i beneficiari di cui al capoverso 3 punti a) e b).
  - b) Nel caso in cui non esistano persone di cui al capoverso 3 punto b), l'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea potrà riunire i beneficiari di cui al capoverso 3 punti a), c), d) ed e).
- La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.
- 5 L'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea può stabilire a propria discrezione i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un determinato gruppo (capoversi 3 e 4) mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni. Qualora non pervenga alcuna comunicazione dell'assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità temporanea, il capitale in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari all'interno di ogni gruppo. La relativa comunicazione dovrà essere pervenuta alla Cassa pensioni mentre quest'ultimo era ancora in vita.
- 6 In mancanza di persone di cui al capoverso 3, il capitale in caso di morte spetta alla Cassa pensioni.